



143617493

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DGPROF Ufficio VI ex DGRUPS -
Deontologia delle Professioni Sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Agli Assessori alla Sanità delle Regioni e
delle Province Autonome

LL.SS.

OGGETTO: Nota di chiarimenti del Ministero della Salute. "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, stipulato in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 54/CSR)."

Premessa

La diffusione delle discipline mediche "non convenzionali" altrimenti dette complementari (MC) o "complementari ed alternative" rappresenta un fenomeno che ha assunto da tempo una dimensione particolarmente significativa in Italia e nella maggior parte dei Paesi Europei. Tali terapie sono ormai entrate nella pratica terapeutica corrente, sia in ambito privato che pubblico.

La rilevanza del fenomeno è tale da aver indotto il Parlamento Europeo ad approvare la Risoluzione n. 75 del 29/5/97 che evidenzia, fra l'altro, la necessità di "garantire ai pazienti la più ampia libertà possibile di scelta terapeutica - assicurando loro il più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta sull'innocuità, la qualità, l'efficacia e il rischio eventuale delle cosiddette medicine non convenzionali - e, dall'altro, di proteggerli da persone non qualificate".

Nel nostro Paese la definizione di un quadro normativo ed organico in tale materia è da tempo all'attenzione delle Istituzioni. Nel corso delle recenti legislature sono state esaminate dal Parlamento varie proposte legislative che, tuttavia, non hanno ancora avuto una compiuta definizione.

In carenza di uno specifico quadro legislativo nazionale, nell'obiettivo di tutelare l'utenza, da tempo sono state poste in essere molte iniziative a vari livelli istituzionali: Ministero della salute, Regioni, Magistratura, FNOMCeO.

A tale riguardo si ricorda che la Cassazione ha sancito in diverse sentenze che l'esercizio sull'uomo delle discipline mediche non convenzionali quali l'agopuntura, la fitoterapia, l'omeopatia costituisce atto medico e ha ricondotto questo tipo di competenze solo ed esclusivamente al medico.

La FNOMCeO, già dal 2002 e poi successivamente nel 2009, ha fissato criteri minimi per la formazione dei medici che esercitano alcune delle Medicine Non Convenzionali.

Le Regioni italiane hanno adottato, da tempo, molteplici azioni, per garantire efficacia, qualità e sicurezza sia per gli operatori sia per gli utenti. Nei Piani sanitari regionali di tutte le Regioni e Province autonome sono stati introdotti nell'ultimo decennio riferimenti a queste medicine e talora delle vere e proprie azioni programmate. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, inoltre, ha istituito un apposito gruppo tecnico interregionale sulle medicine complementari nell'ambito della Commissione Salute. Nel corso del 2010, la Conferenza ha dato mandato alla Commissione di definire, in tema di medicine complementari, percorsi formativi e di accreditamento dei professionisti e delle scuole di formazione, per facilitare l'individuazione di profili professionali comuni in ambito nazionale. L'intenso lavoro svolto dal gruppo tecnico in collaborazione con gli organi istituzionalmente coinvolti ha consentito di pervenire alla stipula dell'Accordo, citato in oggetto, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 7 febbraio 2013.

Con tale Accordo viene sancita la necessità di procedere alla certificazione di qualità della formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia, ivi compresa l'omotossicologia e l'antroposofia, individuando criteri e requisiti minimi e uniformi sul territorio nazionale dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali discipline, il cui esercizio sull'uomo resta comunque riservato alle competenze individuate dall'ordinamento statale per i medici chirurghi e gli odontoiatri in ambito preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo. L'esercizio di tali discipline compete in via esclusiva, come previsto dall'art. 1, comma 3 dell'Accordo, ai medici veterinari per l'utilizzo in campo animale e ai farmacisti per la dispensazione dei medicinali utilizzati dalle discipline in oggetto.

La normativa sopra richiamata persegue il fine primario della tutela della salute dei cittadini, con l'obiettivo di:

- tutelare la libertà di scelta da parte degli stessi e quella di cura da parte del medico e dell'odontoiatra, entrambe fondate su un rapporto consensuale e informato, nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi della deontologia professionale.
- consentire ai cittadini di accedere alle cure di professionisti in possesso di idonea formazione nelle discipline dell'Agopuntura, Fitoterapia, Omeopatia, Omotossicologia e Antroposofia, considerate quali sistemi di diagnosi, cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale, avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione.

Tanto premesso, si ritiene proficuo, con la presente, fornire d'intesa con il coordinamento della Commissione salute della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla portata di dette disposizioni.

1. Campo di applicazione e Definizioni

Si ritiene opportuno evidenziare che l'Accordo, all'art. 2 comma 3, individua le seguenti discipline: Agopuntura, Fitoterapia e Omeopatia, di cui al Decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 e successive modificazioni.

2. Elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Alla luce delle considerazioni esposte al punto 1 sulla necessità di mantenere la distinzione delle terapie che utilizzano medicinali in diluizione, ne consegue che gli elenchi da istituire presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Art. 3, comma 1) dovranno essere in numero di tre in quanto distinti nelle discipline:

1. Agopuntura;
2. Fitoterapia;
3. Omeopatia suddivisa in tre sottoelenchi:
 - Omeopatia
 - Omotossicologia;
 - Antroposofia.

Si ravvisa, inoltre, nell'ottica del perseguimento della omogenea ed uniforme applicazione nazionale dell'Accordo che la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni ordinistiche (art. 3, comma 2), che dovranno valutare i titoli necessari all'iscrizione ai citati elenchi, andranno definite con atto di indirizzo della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri.

3. Criteri della formazione per l'iscrizione negli elenchi

I criteri individuati per la formazione di cui all'art. 4 dell'Accordo prevedono che il percorso formativo dei corsi attivati dai soggetti pubblici e privati accreditati dovrà avere (art. 4, comma 2, lettera a) la durata di "almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata".

Al riguardo, si ritiene utile specificare che il medico esperto che deve supervisionare il tirocinio pratico dovrà essere individuato nell'ambito degli iscritti nell'elenco della disciplina oggetto della formazione.

Si ravvisa, inoltre, l'opportunità di quantificare la durata dello studio individuale e della formazione guidata, che non potrà essere inferiore a complessive 100 ore. Relativamente alla frequenza minima dei corsi di formazione (art. 4, comma 2, lettera c) il valore dell'80% è da intendersi riferito rispettivamente al monte ore di formazione teorica e di formazione pratica.

Si chiarisce, inoltre, che la durata triennale prevista per i corsi promossi dai soggetti pubblici e privati accreditati (art. 4, comma 2, lettera b) è da intendersi come durata entro cui devono essere svolte le ore di formazione previste dal comma 2, lettera a).

Questa previsione interpretata in combinato disposto con la lettera a) dello stesso art. 4, comma 2, consente a soggetti pubblici e privati il superamento del limite dei 3 anni qualora superino il limite minimo delle 400 ore di formazione teorica e delle 100 ore di formazione pratica.

Per quanto concerne la formazione erogata dalle Università potranno essere accreditati 'master' di durata biennale che soddisfino il percorso formativo previsto dal sopracitato articolo 4 comma 2, lettera a).

Si precisa, infine, che con la dizione di "insegnamenti di tipo generale" (art. 4, comma 2, lettera f) si intendono tutti quegli insegnamenti di tipo metodologico, normativo, etico e deontologico, non specificamente inerenti il programma previsto per la disciplina in oggetto.

4. Accredimento dei soggetti pubblici e privati di formazione

Per quanto concerne la procedura dell'accREDITAMENTO dei soggetti pubblici e privati responsabili della formazione, l'Accordo prevede (art. 7, comma 3) che "L'accREDITAMENTO è rilasciato dalla Regione in cui l'ente ha la sede legale e ha un valore nazionale." Al riguardo, in considerazione della rilevanza dell'argomento e della mancata individuazione di una procedura ad hoc si suggerisce di prevedere la costituzione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di una Commissione Regionale costituita da esperti designati dall'Assessorato Regionale alla salute, dagli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione, dalle Università presenti sul territorio regionale e da un esperto designato dall'Assessorato Regionale alla salute per ciascuna delle cinque discipline normate dall'Accordo. Detta Commissione regionale ha durata quadriennale ed è presieduta, su designazione dell'Assessore alla Salute, da uno dei suoi componenti. Tale Commissione avrà i seguenti compiti:

- accREDITAMENTO dei soggetti di formazione sulla base del possesso dei requisiti minimi e uniformi previsti dall'Accordo e previa verifica dell'atto costitutivo dell'istituto di formazione, dello statuto, del regolamento interno, del programma del corso di formazione per il quale si richiede l'accREDITAMENTO e autocertificazione di assenza del conflitto di interessi dei docenti, in analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di ECM;
- definizione delle procedure di accREDITAMENTO;


- definizione degli eventuali oneri a copertura delle spese per l'accreditamento e le procedure di verifica a carico del soggetto da valutare;
- applicazione delle misure sanzionatorie in caso di scostamenti dai requisiti di accreditamento;
- valutazione nei casi dubbi e contestati dagli ordini professionali delle modalità applicative delle norme transitorie relative all'iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi istituiti presso gli Ordini professionali di appartenenza;
- predisposizione e tenuta dell'Elenco Regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati per la formazione nelle discipline oggetto dell'Accordo, compreso l'elenco dei docenti, da rendere accessibile sui siti istituzionali;
- predisposizione dei rapporti annuali da inviare ai soggetti firmatari dell'Accordo Stato Regioni oggetto della presente nota di chiarimenti, per la verifica e il monitoraggio delle attività formative realizzate in ambito regionale
- promozione di progetti di ricerca e di attività di formazione ECM, di interesse regionale, in ambiti specifici e nelle aree di integrazione delle discipline oggetto dell'Accordo con la medicina ufficiale.

Fase transitoria

I titoli relativi al conseguimento di master universitari precedenti all'entrata in vigore dell'Accordo, possono essere ricompresi nella lettera c) dell'art. 10 comma 3, previa valutazione delle commissioni di esperti istituiti presso gli Ordini professionali.

Ai partecipanti ai corsi di formazione accreditati ai sensi del presente Accordo, si applicano le disposizioni in materia di esenzione dei crediti ECM per il periodo di frequenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Giovanni Leonardi)



CR.